



ISTITUTO COMPRENSIVO XXV APRILE  
Prot. 0012068 del 19/10/2026  
V-6 (Uscita)

Ai docenti  
Al personale ATA  
Ai genitori degli alunni  
Alla DSGA  
e

per opportuna conoscenza ai Sigg.  
Sindaci di Civita Castellana, Faleria e  
Calcata

#### Circolare n. 44

**Oggetto: Validità dell'anno scolastico e assenze degli alunni; Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica – Legge n. 159 del 13.11.2023 di conversione del c.d. "Decreto Caivano"**

Ai fini della validità dell'anno scolastico la normativa vigente (art. 5 del D. Lgs 62/2017) richiede la frequenza di **almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**. In particolare per la Scuola secondaria di primo grado, per un tempo scuola di 30 ore settimanali corrispondenti a 990 ore annuali, è richiesta la presenza di un minimo di 743 ore e un massimo di assenze di ore pari a 247. Sono computate come ore di assenza anche le entrate posticipate e le uscite anticipate.

Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del Collegio dei Docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza fornisca al Consiglio di Classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

Negli scorsi anni si è deliberato in merito ad assenze per:

- **Motivi di salute:** assenze documentate per ricovero ospedaliero, assenze continuative o ricorrenti per gravi motivi di salute certificate dal medico curante e per terapie e/o cure programmate.
- **Gravi motivi di famiglia:** assenze continuative (da 5 giorni in su) dovute a gravi, imprevedibili, documentabili ed eccezionali motivi di famiglia (ad esempio gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, lutto in famiglia, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, trasferimento della famiglia, particolari situazioni di disagio socio-economico) autocertificati e notificati dal Dirigente Scolastico.

**Tutte le motivazioni devono essere tempestivamente documentate, non oltre 7 giorni dall'inizio del periodo di assenza, oltre i quali la documentazione non verrà accettata.**

**Si puntualizza che il ricorso a tali giustificativi deve costituire un'eccezione e non una prassi ordinaria.**

**I docenti coordinatori di classe** provvederanno a monitorare costantemente le assenze degli alunni che alla fine del primo quadrimestre avranno accumulato un numero di assenze pari o maggiore alla metà del monte ore previsto e provvederanno ad informare la sottoscritta e la segreteria didattica.

**Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica – Legge n. 159 del 13.11.2023 di conversione del c.d. "Decreto Caivano"**

La dirigente scolastica comunica che il Decreto Legge in oggetto ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

La legge in oggetto assegna un ruolo di vigilanza e di intervento sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione ai dirigenti scolastici e ai sindaci. La normativa vigente, Legge 296/2006 all'art. 1 c. 622, prevede che *"l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria"*, da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo, che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Alla luce delle novità introdotte, le due ipotesi previste dall'art. 114 del T.U. sono le seguenti:

- **Mancata iscrizione:** situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.
- **Elusione dell'obbligo di istruzione:** situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato (247.5 ore), senza giustificati motivi.

La novità principale consiste nell'introduzione di una nuova fattispecie delittuosa denominata "Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori", disciplinata dal nuovo art. 570-ter del codice penale, che punisce chiunque ometta di vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico da parte del minore, aggravando le responsabilità a carico dei genitori.

***Nel corso dell'a.s. la Dirigente Scolastica, con la collaborazione dei coordinatori di classe, provvederà a:***

1. VERIFICARE LA FREQUENZA DEGLI STUDENTI soggetti all'obbligo di istruzione, individuando **coloro i quali sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi**, senza giustificati motivi; ovvero coloro la cui mancata frequenza ammonta **ad almeno un quarto del monte ore annuale** personalizzato senza giustificati motivi;

2. COMUNICARE, SENZA RITARDO, AL RESPONSABILE DELL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO D'ISTRUZIONE (genitori, tutore).

Nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico avviserà, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione, invitandolo ad ottemperare alla legge. Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario), in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui sopra.

**SI INVITANO PERTANTO I GENITORI A CONTROLLARE LE ASSENZE DEI PROPRI FIGLI E A GIUSTIFICARE TEMPESTIVAMENTE ricordando che la scuola rappresenta per le ragazze e i ragazzi un'opportunità di crescita personale e culturale che non può essere compromessa o limitata.**

## **ADEMPIMENTI DEI COORDINATORI DI CLASSE - ELUSIONE OBBLIGO ISTRUZIONE**

I coordinatori di classe controlleranno le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze “non giustificate” per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, dovranno darne immediata comunicazione a [vtic81600g@istruzione.it](mailto:vtic81600g@istruzione.it) scrivendo all’OGGETTO: ASSENZE ALUNNI a.s.2026/27. È auspicabile, come di consueto, un contatto preventivo con la famiglia da parte del docente coordinatore di classe.

Pertanto, i **docenti coordinatori avranno cura di vigilare sulla tipologia di assenze e di segnalare, a seguito del controllo mensile, se vi è elusione dell’obbligo di istruzione.**

## **ADEMPIMENTI DELLA SEGRETERIA DIDATTICA - VERIFICA DELL’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE - CARICAMENTO IN ANS DEI DATI RELATIVI AI FREQUENTANTI PER L’A.S. 2026/2027**

Per supportare l’adempimento delle finalità poste in capo ai Comuni, la segreteria didattica provvederà al **caricamento dei dati degli studenti frequentanti le Istituzioni scolastiche di riferimento all’interno dell’ANS** nel rispetto dei tempi previsti dalla nota prot. n. 0006170 del 24 settembre 2026, ovvero **entro il 26 ottobre 2026.**

Alla luce di quanto riportato, **non sarà dunque necessario** per i Dirigenti Scolastici procedere alla trasmissione di tali dati ai sindaci dei Comuni di appartenenza delle scuole, come previsto dall’art. 12, comma 2, Legge 13 novembre 2023, n.159, in quanto essi potranno effettuare autonomamente le verifiche di loro interesse utilizzando i servizi web e il Portale.

Al fine di garantire che le informazioni esposte in ANIST siano sempre aggiornate, è fondamentale il **contributo delle Istituzioni scolastiche** nella corretta alimentazione e gestione dei dati presenti in ANS. Pertanto, si invita l’ufficio didattica ad **aggiornare costantemente i dati** relativi al percorso formativo dei propri studenti in ANS, accedendo al portale SIDI.

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica per la vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.ssa Simona Cicognola  
Documento Firmato Digitalmente